



COMUNE DI PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)
Via San Giovanni, 7 - 09030 Pabillonis (SU)

UFFICIO DEL SINDACO

Telefono 070 93529204 - Web Fax 070 9353260

Prot. n. 4632/2019
del 10.06.2019

Codice Fiscale/Partita IVA 00497620922

Email: www.comune.pabillonis.su.it

PEC: protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it

ORDINANZA N. 22/2019

ORDINANZA PER LA CUSTODIA DEI CANI E MISURE DI PREVENZIONE CONTRO LE ZECCHE

IL SINDACO

Premesso che i proprietari dei cani sono responsabili del benessere del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dall'animale stesso;

Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

Considerato che

- sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini sulla scorretta ed irresponsabile conduzione da parte di proprietari di cani lasciati incustoditi nel territorio comunale su spazi o strade pubbliche, talvolta responsabili di aggressioni nei confronti di altri animali o di cittadini;
- i cani non curati rappresentano uno dei principali veicoli di diffusione di zecche;
- diversi cani circolano liberamente nei luoghi pubblici, senza guinzaglio, senza museruola e depositando i loro escrementi su strade, marciapiedi ed altre aree soggette ad uso pubblico, creando disagio e problemi di igiene e sicurezza;
- la lotta contro le zecche, insetti ed altri agenti infestanti va condotta da soggetti pubblici e privati, secondo le rispettive competenze, prioritariamente attraverso azioni di prevenzione e di bonifica delle aree urbane e peri urbane;

Valutata la necessità di affrontare in maniera efficace il problema riguardante la custodia dei cani da parte dei proprietari e dei detentori al fine di evitare la diffusione parassitaria nonché il rischio di aggressioni nei confronti di altri animali o di cittadini;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti conseguenti per limitare i disagi ed evitare problemi igienici agli utenti dei luoghi pubblici nonché garantire maggiore sicurezza e pulizia del paese e di mettere in atto validi strumenti di prevenzione, volti al rispetto del decoro dell'ambiente urbano, sensibilizzando il dovere civico sull'uso ed il rispetto degli spazi pubblici e reprimendo quei comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;

Visto il D.P.R. 08/02/1954 n.320 - Regolamento di Polizia Veterinaria;

Vista la legge 689/1981;

Vista la L.14/08/1991 n.281 - Legge Quadro in materia di animali da affezione e di prevenzione del randagismo;

Vista l'ordinanza n. 6 del 06/08/2013 emanata dal ministero della salute;

Richiamato l'art 50, commi 4 e 5 ed art.54 del D. lgs. N. 267 del 2000 e s.m.i.;

Al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la incolumità pubblica, ponendo norme comportamentali a carico dei proprietari, possessori e detentori di cani, per una maggiore responsabilizzazione degli stessi e per far loro acquisire una corretta ed appropriata cultura cinofila;

ORDINA

I proprietari o i detentori di cani di vigilare costantemente sugli animali, essendone direttamente responsabili nel rispetto delle disposizioni di legge.

Tutti i proprietari o detentori di cani sono tenuti ad osservare le seguenti norme e prescrizioni:

1. è vietato lasciare incustoditi gli animali domestici per le strade e spazi pubblici;
2. i proprietari o detentori sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la fuga dell'animale fuori dalle proprietà private;
3. è obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio durante le passeggiate negli spazi pubblici;
4. è obbligatorio il raccoglimento delle deiezioni del proprio animale domestico;
5. i proprietari o detentori sono tenuti a eseguire gli appositi trattamenti antiparassitari per prevenire la diffusione di zecche o di altri parassiti.

I cani incustoditi e ritrovati fuori dalle rispettive proprietà private o dal luogo di abituale custodia verranno accalappiati ed ai proprietari verrà applicata una sanzione;

Il proprietario ed il detentore sono comunque tenuti ad adottare tutte le misure e le precauzioni necessarie per evitare che l'animale possa nuocere alle altre persone o animali;

Sanzioni:

Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'art. 5 della Legge 14 agosto 1991 n. 281, il detentore del cane che non adempie a quanto previsto dalla presente ordinanza è punito secondo le modalità e procedure previste dalla L. 689/81 con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a **Euro 500,00** (cinquecento) ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 - bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno, inoltre, perseguite ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

D E M A N D A

al Comando Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine ed a tutti i soggetti incaricati della vigilanza, il controllo sull'osservanza ed esecuzione del presente provvedimento e l'applicazione delle sanzioni conseguenti.

Il presente provvedimento, per motivi di salvaguardia dell'incolumità ed igiene pubblica, è esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art.3, comma 3, della L. n.241/90, gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale al TAR o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

D I S P O N E

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito internet del Comune.

La consegna in copia alle seguenti Autorità e soggetti:

- Albo Pretorio - Sede
- Polizia Locale - Sede
- Stazione Carabinieri Pabillonis
- Servizio Ambiente e Salute ASSL 6 Sanluri

Il Sindaco

Riccardo Sanna

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005